

D  
Prot 1255/URF  
del 28/05/09

REGIONE SICILIA  
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 6 PALERMO  
**DIREZIONE GENERALE**

Sede legale Via G. Cusmano, 24 - 90141 Palermo - P.I. 04328340825

Prot. n. 12643/DGRU

del 26 MAG 2009

**OGGETTO: MODIFICA CIRCOLARE N. 6158/DGRU del 13.03.2009 - MODALITA' FRUIZIONE PERMESSI PER INCARICO POLITICO O ATTIVITA' SINDACALE - REVOCA OBBLIGO PRESENTAZIONE DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA PERMESSI SINDACALI FRUITI**

Ai Direttori dei Dipartimenti Amministrativi e Sanitari  
Al Direttore del Servizio Ospedalità Pubblica  
Al Direttore del Servizio Ospedalità Privata  
Al Direttore del Servizio di Medicina Legale e Fiscale  
Al Direttore del S.I.M.T. CEFALU'  
Ai Direttori dei Distretti Sanitari Aziendali da n. 1 a n. 14  
Ai Direttori F.I.O. dei PP.OO. Aziendali  
Ai Responsabili del Coordinamento Amm.vo PP.OO. Aziendali  
Al Responsabile delle UU.OO. in staff alla Direzione Aziendale  
Al Responsabile dell'U.R.P.

E.p.c. Alla Dr.ssa Bonaccorso Maria Teresa  
Coordinatrice Gruppo di lavoro  
Gestione Centralizzata rilevazione presenze  
C/O Direzione Amministrativa

Alle OO.SS. del Comparto e della Dirigenza

Alla R.S.U. Aziendale

LORO SEDI

Con riferimento ai contenuti della **circolare n. 6158/DGRU del 13.03.2009, di analogo oggetto** ed a seguito delle richieste rappresentate dalle OO.SS. e dalla R.S.U. aziendali nell'incontro del 20.05.2009, valutate le stesse non in contrasto con le motivazioni che hanno indotto alla sua emanazione, si ravvisa l'opportunità di **revocare la disposizione con cui era stato stabilito che il dipendente che abbia fruito dei permessi correlati allo svolgimento di una riunione sindacale o per espletamento del relativo mandato, al rientro in servizio, avrebbe dovuto presentare apposita documentazione** che ne attesti l'effettivo svolgimento e, nel caso della riunione, la durata, rilasciata dall'amministrazione o dalla O.S. interessate.

Quanto sopra anche a seguito di una rilettura delle norme che disciplinano la materia con particolare riferimento all'art. 10 comma 6 del CCNQ del 07/08/1998, che prevede che:

- a) il dirigente responsabile della struttura di appartenenza del dipendente va previamente avvertito della fruizione del permesso sindacale, al fine di garantire la funzionalità dell'attività lavorativa della unità operativa medesima;
- b) **la verifica dell'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali da parte del dirigente sindacale, rientra invece nella responsabilità dell'associazione sindacale di appartenenza dello stesso.**

**Si trasmette copia della presente all'U.R.P. ai fini della pubblicazione sul sito aziendale nell'apposita sezione delle circolari.**



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(Dr. Vincenzo Barone)